



Statuto

“UNIONE COLLINE DEL RIDDONE”

fra i Comuni di

CORNELIANO D'ALBA

e

PIOBESI D'ALBA

Testo modificato, approvato con Deliberazione del Consiglio
dell'Unione n° 25 del 21.12.2021



TITOL O I

ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

Art. 1 Oggetto

1. L'Unione di Comuni "Colline del Riddone", nel prosieguo definita "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni di Corneliano e Piobesi d'Alba, espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
2. L'Unione è ente locale dotata di autonoma e soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. L'Unione si definisce quale forma associativa finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.
4. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sulla sua organizzazione e funzionamento.
5. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
7. I Comuni aderenti non possono far parte di un'altra unione di comuni.

Art. 2 Finalità e scopi

1. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, l'Unione promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali
2. In particolare, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
 - } sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
 - } pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi;
 - } efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la

qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

-) efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;
3. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
1. valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche, turistiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
 2. cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
 3. promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile.

Art. 3 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede legale ed operativa nel comune di CORNELIANO D'ALBA – Piazza Cottolengo n. 49.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. Il presidente dell'Unione – di iniziativa propria o su richiesta della Giunta può disporre che le riunioni del Consiglio e della Giunta si riuniscano in altro luogo all'interno del territorio dell'Unione.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti degli avvisi.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "UNIONE Colline del Riddone "
2. Con delibera di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.



CAPO I – NORME GENERALI

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - il Consiglio dell'Unione
 - il Presidente dell'Unione
 - la Giunta dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. La durata del mandato dei componenti degli organi dell'Unione coincide con quella del mandato nell'ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di cessazione previste dalla Legge.
4. Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL' UNIONE

Art. 6 Composizione e costituzione – Prima seduta

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 11 membri e precisamente:
2. I Sindaci dei due Comuni associati, 5 Consiglieri dal comune di Corneliano, 4 dal Comune di Piobesi di cui 1 Consigliere delle minoranze consiliari per ciascuno dei due comuni. Tutti i consiglieri eletti dai propri Consigli comunali nella seduta di approvazione dell'Atto costitutivo e dello statuto, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, ricevuta la tempestiva comunicazione dei consiglieri eletti da parte di ciascun Ente, convoca- entro il termine di 10 giorni dalla firma dell'Atto costitutivo – la prima seduta del Consiglio dell'Unione, che deve tenersi entro i 10 giorni successivi.
4. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione deve comprendere:
 - esame della condizione degli eletti
 - elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione
 - comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione



Art. 7 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione e assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. È competente nelle materie che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Adotta a maggioranza assoluta un regolamento sul proprio funzionamento e sulle prerogative consiliari.

Art. 8 Funzionamento

1. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento. In caso di mancanza del numero legale, decorsa un'ora si terrà la seduta di seconda convocazione, per la quale è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, oltre al Presidente. Non si procede in seconda convocazione sugli argomenti per i quali la legge prescrive un *quorum* qualificato.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente dell'Unione con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
5. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'apposito Regolamento.

Art. 9 I Consiglieri dell'Unione

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio succitato.



Art. 10 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione all'atto dell'efficacia.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consigliere decaduto o dimesso è surrogato nei modi e dall'organo da cui è stato eletto; è mantenuto l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione, fatta salva l'ipotesi di esaurimento candidati di lista di appartenenza.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 11 Elezione del Presidente dell'Unione

1. Nella sua prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione.
3. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.
4. Il Presidente dura in carica 1 anno e comunque resta in carica fino all'elezione del successore.



Art. 12 Competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.
2. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti
3. In particolare e fatte salve le norme del Regolamento di organizzazione, il Presidente:
 - rappresenta l'Unione
 - presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione;
 - nomina i dirigenti/responsabili dei Servizi dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione;
 - riconosce le posizioni organizzative e attribuisce, acquisite le valutazioni da parte del competente organo di controllo, la retribuzione di posizione e di risultato;
 - sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio – ai fini dell'approvazione – della proposta delle "Linee programmatiche" che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 13 Il Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

CAPO IV – LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 14 Composizione, competenze e funzionamento.

1. La Giunta dell'Unione è composta da 5 membri scelti tra le giunte dei Comuni associati, di cui 3 dal Comune di Corneliano d'Alba e 2 dal Comune di Piobesi d'Alba;
2. Presidente della Giunta è il Presidente dell'Unione.
3. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce trimestralmente sulla propria attività.
4. Il Presidente può delegare ai singoli assessori e consiglieri comunali dei comuni



associati il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione dell'Unione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta dell'Unione e da esso medesimo, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Gli assessori dei comuni possono partecipare alle riunioni della Giunta dell'Unione senza diritto di voto.

5. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che, per legge o per regolamento non siano attribuibili alle competenze di altri organi.
6. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione, svolgendo anche nei suoi confronti attività propositive e di impulso.

TITOLO III

FUNZIONI E SERVIZI

Art. 15 Funzioni - Servizi

1. L'Unione svolge le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera p) della Costituzione, da esercitare obbligatoriamente in forma associata per tutti i comuni associati, e più precisamente:
 - ♣ organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - ♣ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - ♣ attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - ♣ edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - ♣ polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - ♣ servizi in materia statistica e servizi informatici;
 - ♣ progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;
 - ♣ pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
2. L'Unione esercita altresì, in luogo e per conto dei Comuni componenti, dalla data del conferimento, eventualmente convenzionandosi con altri enti, i servizi di seguito indicati:
 - a. Sportello Unico per le Attività produttive
 - b. Commissione del Paesaggio
3. L'Unione può esercitare altresì tutte le funzioni e/o servizi che la legge stabilirà di gestire tramite Unioni di Comuni nonché funzioni e/o servizi, anche non fondamentali, che i Comuni aderenti per autonoma scelta decideranno di conferire



all'Unione.

Art. 16 Espletamento delle funzioni

1. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni o con la Provincia di riferimento, per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e per eventuali servizi di supporto.

Art. 17 Modalità di gestione

1. Le funzioni e servizi conferiti possono essere gestiti dall'Unione nel rispetto della normativa dell'ordinamento degli enti locali secondo le seguenti modalità:
 - in amministrazione diretta;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa degli enti locali.

TITOLO IV VICENDE GIURIDICHE

Art. 18 Durata

1. L'Unione ha la durata di 40 anni dalla data della firma dell'atto costitutivo.
2. Con specifica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, l'Unione è rinnovata per ulteriori 40 anni attraverso deliberazione assunta con le maggioranze previste per l'adesione.
3. Ogni ulteriore modifica al presente Statuto verrà approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 19 Recesso e adesione

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere con deliberazione del Consiglio comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 3 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo o di successiva adesione.
2. La presa d'atto del recesso è deliberata dal Consiglio dell'Unione entro il mese di giugno e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione dei rappresentanti dell'Ente receduto.
4. In particolare:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso
 - b) patrimonio: al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo



frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale trasferito o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione se così dispone quest'ultima in sede di presa d'atto del recesso.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

5. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diverso accordo previsto nelle delibere consiliari di richiesta del Comune e di accettazione dell'Unione a differenze dei Comuni fondatori.

Il Comune aderente sarà rappresentato in Consiglio dal Sindaco, un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza (Tot.3). Il Consiglio dell'Unione potrà subordinare l'adesione al riconoscimento di una quota del capitale precedentemente investito per il patrimonio dell'Unione da parte dei Comuni fondatori.

Art. 20 Scioglimento

a. L'Unione è sciolta a seguito di deliberazione assunta da parte dei Consigli della maggioranza dei Comuni partecipanti con le stesse procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie, e comunque non prima di dieci anni dall'istituzione dell'Unione è altresì sciolta previa liquidazione in caso di recesso anche di un singolo comune fintanto che la stessa sia composta solo da due comuni. Richiamando il precedente art. 19 non si prevede scioglimento per i primi 3 anni dall'atto costitutivo, l'eventuale scioglimento tra il 4° anno e sino al 10° anno non si applicheranno penali al Comune che recede per beni, obbligazioni, interventi di qualsivoglia natura ed acquisizione, i beni acquisiti verranno valutati al momento del recesso e pagati dal Comune che li acquisirà, i beni acquistati da ciascun singolo comune e dati in uso all'unione, rientrano immediatamente in uso al comune di appartenenza.

- b. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti, anche in tempi diversi, purchè non prima di dieci anni dalla costituzione.
- c. Lo scioglimento ha efficacia trascorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, con cui il Presidente dell'Unione assume le funzioni di commissario liquidatore di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente secondo le intese definite nel medesimo atto dai Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento.
- d. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, che, nel rispetto della normativa vigente, torna nella competenza dei singoli comuni con, in particolare, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei



singoli Comuni che rientrerà nella dotazione organica dei Comuni di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione.

- e. La dotazione organica dei Comuni non dovrà essere ridotta per consentire la ricollocazione dei dipendenti nella loro originaria posizione giuridica ed economica nell'Amministrazione di provenienza. Il personale assunto direttamente dall'Unione sarà ricollocato all'interno dei Comuni aderenti, mantenendo una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato.

TITOL V L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 Separazione tra politica e gestione

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo: gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Responsabili dei servizi con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 22 Principi di organizzazione

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 23 Principi generali di gestione

1. E' assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 24 Il personale

1. L'Unione opera tramite il personale messo a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte dei comuni associati e così organizza una propria dotazione organica e una propria struttura degli uffici e dei servizi approvate da parte della Giunta dell'Unione con apposito regolamento.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la



razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Operare per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali nonché la contrattazione collettiva anche decentrata.
5. Il personale è inquadrato nell'organigramma complessivo secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 I comma del D.Lgs 267/2000.
7. In ossequio al principio dell'invarianza della spesa pubblica per la gestione associata di funzioni e servizi, di cui alla legge 56/14, l'Unione può avvalersi del personale di ruolo dei Comuni aderenti, messi a disposizione dal rispettivo Ente, in orario di servizio a titolo di distacco in comando. In questo caso il rapporto di lavoro resta in capo al Comune che opera il comando, sia sotto il profilo economico che giuridico.
8. L'Unione rimborsa al Comune di appartenenza il costo del personale comandato.

Art. 25 Il segretario

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario dell'Unione secondo le disposizioni di Legge.
2. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune più popoloso dell'Unione.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni possono essere attribuite dal Presidente al Segretario Comunale di altro comune associato.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26 Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla Legge e dal regolamento di contabilità. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite



d'intesa tra i Comuni dell'Unione.

Art. 27 Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

Art. 29 Attività finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sulle funzioni e i servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'ordinamento contabile dell'Unione, e in particolare la gestione delle entrate e delle spese, previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge.
2. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.
3. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.
4. I Comuni assicurano la gestione associata delle funzioni conferite all'Unione attraverso il trasferimento delle relative risorse, in termini finanziari e di apporto

di personale ed attrezzature, con oneri ripartiti secondo il criterio della popolazione dei comuni associati come risultante al 31 dicembre del penultimo esercizio approvato, al netto del rimborso del costo dei servizi resi per ciascuno dei comuni stessi, così come accertato in corso di gestione e con a saldo le risultanze certificate annualmente in sede di rendiconto.

5. Per le funzioni e di servizi resi a favore di un solo Comune le spese e le entrate sono integralmente riferite a carico e favore del Comune conferente.
6. Per tutti i servizi generali in relazione alle attività amministrative e finanziarie in termini di istruttoria la spesa sarà ripartita tra i Comuni componenti dell'Unione in base ai servizi resi.
7. Eventuali costi fissi al netto dei contributi Regionali e statali saranno ripartiti proporzionalmente ai componenti dell'organo consiliare.

TITOLO VII ISTITUTIDIPARTECIPAZIONE

Art. 30 Imparzialità e trasparenza

1. L'Unione, con appositi regolamenti, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 31 Albo pretorio on line

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONIFINALI

Art. 32 Regime transitorio

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari – e comunque sino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione - si applicano i Regolamenti del Comune con maggior numero di abitanti dell'Unione.
2. Contestualmente risultano abrogate le normative regolamentari comunali che risultino incompatibili dell'Unione.
3. Sino all'individuazione del tesoriere dell'Unione il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione si avvale dell'organo di revisione di uno dei comuni aderenti.

Art. 33 Soluzione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per l'interpretazione del presente Statuto è cercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo le controversie sono deferite ad un arbitro nominato



dalla Giunta dell'Unione.

Art. 34 Entrata in vigore

1. l'entrata in vigore del presente statuto è disciplinata dall'art. 32 T.U.E.L
